



# QUALE SEQUESTRO PER LE CRIPTOVALUTE?

## 1. DALLE CRIPTOVALUTE ALLE CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY

Le varie criptovalute, impiegabili per finalità speculative o di gioco o per la compravendita di beni e servizi sui mercati virtuali, si sono diffuse sul web negli ultimi dieci anni.

Gli organismi internazionali e le Autorità europee hanno seguito con attenzione gli sviluppi tecnologici relativi alle monete virtuali non solo per tentare di regolamentare il settore ma anche per individuarne i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

*Bitcoin* è la criptovaluta più famosa in assoluto: una dei primissimi sistemi di pagamento mondiale che usa la tecnologia *peer-to-peer* per realizzare la **disintermediazione dei pagamenti**: la gestione delle transazioni e l'emissione di *bitcoin* viene effettuata collettivamente dalla rete senza bisogno di alcuna autorità centrale o delle banche. *Bitcoin* è *open-source*: la sua progettazione è pubblica, dunque nessuno controlla la moneta virtuale e tutti possono prendere parte al progetto. La presenza sul territorio nazionale di **bitcoin-ATM**, dà conto di una sempre maggiore diffusione di tale fenomeno.

La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ha dedicato uno specifico focus alle criptovalute nell'ambito della relazione 2019 (riferita all'anno 2018) segnalando che risultano attivi, in Italia, 38 bitcoin-ATM, ovvero "chioschi di valute virtuali" che attraverso un collegamento ad Internet consentono di acquistare valute virtuali dietro versamento di valute aventi corso legale. Nel mondo, secondo i dati riportati dal sito <https://coinmap.org/> si contano più di 14 mila attività commerciali di qualsiasi categoria che accettano pagamenti in *bitcoin*, di cui almeno 700 in Italia. *Bitcoin Cash*, invece, si autodefinisce, sulla propria piattaforma *Bitcoincash.org*, il vero "contante elettronico peer-to-peer per internet" e consiste in una moneta virtuale, realizzata nel 2017, per potenziare le capacità del *Bitcoin*. *Bitcoin Diamond*, *Bitcoin Gold*, *Bitcoin Sv*, sono criptovalute che costituiscono anch'esse una *hard fork* di *Bitcoin*, in quanto a partire dalla base di un determinato blocco si sono separate, creando una propria *blockchain*. La quantità e varietà di monete virtuali è però molto ampia. Vi sono quelle che possono essere utilizzate solo come token per videogiochi a pagamento o scommesse sul

web, quelle che hanno finalità di investimento, quelle che sono più adatte all'acquisto di beni e servizi. Monero (XMR), ad esempio, è una criptovaluta molto diffusa creata nell'aprile 2014. Si propone come strumento di assoluta tutela dell'anonimato e della privacy delle transazioni, perché utilizza **algoritmi finalizzati ad offuscare** le origini, l'ammontare e la destinazione di tutte le transazioni. *TrueUSD*, invece, è una delle monete virtuali disponibili sulla piattaforma informatica *TrustToken*, che annovera fra i suoi *partners* anche importanti multinazionali come Google, Apple e Facebook. È una **stablecoin** legata al valore del dollaro USA. Le **stablecoin** sono criptovalute progettate per **ridurre al minimo il problema della volatilità** del prezzo delle monete virtuali, ancorandone il valore ad alcune attività stabili (moneta avente corso legale o materie prime negoziate in borsa).

## 2. LE VALUTE DIGITALI DI BANCA CENTRALE

La CONSOB, nell'iniziativa *"Le criptovalute: che cosa sono e quali rischi si corrono"*<sup>(1)</sup>, riferisce che *"ci sono Stati che hanno deciso di sperimentare, sotto il proprio controllo, l'utilizzo di moneta virtuale nei propri Paesi (es. l'Uruguay con l'e-peso) o ne hanno annunciato il loro utilizzo senza che però si abbiano maggiori informazioni al riguardo (es. il Venezuela con il Petro) o, ancora, che abbiano in cantiere iniziative al riguardo (es. Estonia e Svezia)"*.

L'adozione delle cosiddette *"Valute Digitali di Banca Centrale"* (dall'inglese **CBDC: Central Bank Digital Currency**), una forma virtuale di moneta che potrebbe avere corso legale, è un fenomeno che negli ultimi anni sta richiamando l'attenzione delle banche centrali di numerosi Paesi.

Tali monete digitali sono emesse da un'Autorità e dunque intercambiabili con una valuta detenuta in deposito da una banca centrale. Nel novembre 2018<sup>(2)</sup>, il Fondo Monetario Internazionale ha elaborato un documento che riporta le seguenti giurisdizioni in cui le banche centrali stanno esplorando (o hanno esplorato) attivamente le CBDC: Australia; Bahamas; Brasile; Canada; Cina; Curaçao and Sint Maarten; Danimarca; Eastern Caribbean; Ecuador; Filippine; Israele; Norvegia; Regno Unito; Svezia; Uruguay.

Secondo quanto riferito nel *paper* del Fondo Monetario Internazionale, alcune banche centrali hanno dismesso taluni progetti avviati su CBDC, principalmente a causa di insufficienti benefici e di potenziali e gravissimi rischi di disintermediazione (Australia, Danimarca, Banca Centrale Europea, Nuova Zelanda, Svizzera).

In Uruguay, per soli sei mesi, dal novembre 2017 all'aprile 2018, è stata emessa dalla Banca Centrale di quel Paese una moneta virtuale denominata *e-peso*. Il Fondo Monetario Internazionale nel rapporto *"IMF Country Report No. 19/64"* del febbraio 2019 ha studiato il fenomeno definendolo un progetto pilota di successo. L'*e-peso* è stato principalmente utilizzato per pagamenti presso negozi e imprese registrate e anche per trasferimenti di denaro *peer-to-peer*. Il sistema ha consentito spostamenti istantanei di provviste finanziarie, tramite *smartphone*. La moneta digitale in questione, anonima e tracciabile, ha consentito di studiare l'impatto nel sistema bancario, finanziario ed economico di una CBDC finalizzata a ridurre il costo delle transazioni e a incoraggiare l'innovazione tecnologica e l'inclusione finanziaria.

Ad oggi, tuttavia, l'unica iniziativa in tema di monete virtuali di uno Stato sovrano, che non si limita ad essere un mero progetto o approfondimento, sembrerebbe quella del governo Venezuelano. **Il petro**, o *petromoneda*, lanciato nel febbraio 2018, è infatti una criptovaluta realizzata dal governo della *Repubblica Bolivariana* del Venezuela. Annunciato a dicembre 2017, è dichiaratamente garantito dalle riserve petrolifere e minerarie del Paese.

## 3. LE DIFFERENZE FRA LE VARIE TIPOLOGIE DI MONETA VIRTUALE POSSONO RIVERBERARE EFFETTI IN AMBITO OPERATIVO?

Le differenze fra le varie monete virtuali attengono essenzialmente alle peculiarità strutturali di ciascuna di esse, in quanto alcune presentano, ad esempio, una **volatilità** talmente elevata da diventarne quasi caratteristica principale mentre altre sembrerebbero appositamente inventate per avere una maggiore stabilità di valore, essendo collegate ad



una specifica valuta avente corso legale. Altre ancora non sono neanche riconducibili alla definizione di valuta virtuale recata dall'art. 1 del d.lgs. 231/2007 in quanto, come il *Petro venezuelano*, **sono emesse o garantite da una banca centrale o da un'autorità pubblica**.

Tali differenze non possono essere ignorate in caso di sequestro delle criptovalute e determinano conseguenze in merito alla loro possibile o doverosa conversione in denaro contante, tenuto conto tuttavia della tipologia di sequestro di cui si discute. In tema di provvedimenti cautelari reali, infatti, è innanzitutto doveroso ricordare le diverse nozioni di **sequestro conservativo** (ex art. 316 c.p.p.), di **sequestro preventivo** (ex art. 321 c.p.p.) e di **sequestro probatorio** (ex art. 253 c.p.p.).

Il problema della conversione in denaro delle monete virtuali potrebbe non porsi in alcuni casi di sequestro probatorio che, come chiarisce la giurisprudenza di legittimità<sup>(3)</sup>: *“va mantenuto per il tempo necessario all'accertamento per il quale è stato disposto. Quando la cosa sottoposta a sequestro non è più necessaria a fini di prova deve essere restituita all'avente diritto, salvo che il giudice non ne disponga il sequestro preventivo o conservativo ovvero che non ne ordini la confisca. Il pubblico ministero che rigetti l'istanza di dissequestro deve indicare le ragioni per le quali la cosa non può essere restituita, indicando la finalità probatoria per la quale persiste l'esigenza di mantenere il vincolo.”*

In caso di sequestro probatorio, dunque, la moneta virtuale potrebbe essere vincolata per specifiche finalità di prova e di accertamento dei fatti: si pensi all'eventualità in cui sia stata perpetrata una truffa avente ad oggetto la criptovaluta. Si consideri, ad esempio, l'ipotesi in cui il querelante ritenga di essere in possesso, per il tramite di un *exchangers* o di un prestatore di servizi di portafoglio digitale, di *criptocurrencies* diverse per quantità o qualità da quelle pattuite o acquistate. In tale evenienza, sembrerebbe difficile porsi il problema della conversione in denaro contante delle criptovalute: queste ultime, infatti, sono state sequestrate proprio per appurarne l'esatta tipologia e quantità.

Il sequestro preventivo, invece, è un provvedimento che compete al **giudice**, come stabilito dall'art. 321 c.p.p. (fatti salvi i casi di urgenza, che in ogni caso necessitano di convalida) e, in tal caso, la polizia giudiziaria, come pure il pubblico ministero, non possono procedere alla conversione delle monete virtuali in denaro contante, se non a seguito di esplicito provvedimento del giudice, anche in considerazione del fatto che l'art. 183-*quater*<sup>(4)</sup> delle disposizioni di attuazione del c.p.p., al comma 3, prevede che: *“L'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presenta-*

ta, nelle forme dell'articolo 666 del codice, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio.”

Il giudice, in tal caso, laddove ritenga che la volatilità delle criptovalute in sequestro sia talmente elevata da comprometterne il valore, potrà procedere ai sensi dell'art. 260 comma 3 del c.p.p. il quale dispone che “se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione”. La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che “ai fini della **alienazione di cose in sequestro che possono alterarsi** (art. 260, comma 3, c.p.p.) rileva anche il **progressivo intrinseco deprezzamento del bene** in ragione del trascorrere del tempo; ne consegue che è legittima la vendita di una autovettura, oggetto di **sequestro per equivalente**, in quanto funzionale alla **ottimizzazione della fruttuosità della misura ablatoria**”<sup>(5)</sup>. In definitiva la polizia giudiziaria, in caso di sequestro preventivo di criptovalute dovrebbe fornire all'Autorità giudiziaria tutti gli elementi conoscitivi opportuni al fine dell'adozione di un provvedimento di conversione in denaro contante delle medesime *virtual currencies*. Tale provvedimento, ricalcando l'espressione utilizzata dalla giurisprudenza di legittimità, dovrà essere funzionale alla **ottimizzazione della fruttuosità della misura ablatoria** o comunque sarà imposto dalla necessità di far fronte al pericolo di significativa alterazione del valore delle monete virtuali in sequestro.

In assenza di conversione in denaro contante, infine, le criptovalute sequestrate **non potranno essere intestate al Fondo Unico Giustizia** in quanto il FUG è un fondo dinamico in cui confluiscono (ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 143/2008):

- **i rapporti finanziari ed assicurativi** sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca di prevenzione;
- le **somme** non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

**Le valute virtuali, invece, non sono considerate rapporti finanziari o assicurativi né somme di denaro.** Inoltre, il Fondo Unico di Giustizia riceve sia le comunicazioni di sequestro, dissequestro e confisca degli uffici giudiziari o amministrativi sia i flussi informativi trasmessi dagli **operatori finanziari** (banche, Poste Italiane, SGR, ecc.) e **assicurativi**, mediante il **sistema Entratel** dell'Agenzia delle Entrate (DM 25.09.2009 e DM 07.11.2011) e, tra l'altro, come noto, i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono ricondotti alla diversa categoria degli **operatori non finanziari**. In definitiva, sia la normativa che individua, in senso oggettivo, le risorse che devono confluire al FUG sia quella che determina, in senso soggettivo, gli operatori tenuti ad intestare i rapporti al menzionato fondo, sembrerebbero escludere, ad oggi, le valute

virtuali dall'ambito di operatività del FUG.

Per quanto attiene, invece, alle *Central Bank Digital Currencies* appare opportuno ribadire che le stesse esulano persino dalla attuale definizione normativa di valuta virtuale fornita dalla disciplina antiriciclaggio e pertanto comportano ulteriori e complessi aspetti problematici. Il primo e più importante tema è legato innanzitutto al loro inquadramento giuridico, in quanto potrebbero essere equiparate a titoli di Stato oppure ad attività finanziarie o a beni mobili immateriali o ancora a vere e proprie valute (si ricorda che l'e-peso, ad esempio, come indicato nei paragrafi precedenti, aveva corso legale in Uruguay) oppure potrebbero, nei prossimi anni, sparire completamente o svilupparsi improvvisamente al punto tale da meritare una disciplina autonoma e puntuale. La rivoluzione digitale, d'altra parte, ci insegna continuamente quanto sia possibile, anche solo in un decennio, stravolgere le nostre abitudini e disporre di tecnologie e applicazioni sempre nuove e sorprendenti. Magari un giorno ognuno di noi userà le criptovalute proprio come tutti utilizziamo le e-mail. Magari un giorno le monete virtuali metteranno a rischio l'esistenza stessa delle Banche Centrali e del sistema bancario proprio come le e-mail hanno sconvolto le secolari strutture e istituzioni che in tutto il mondo hanno gestito i servizi postali. Una rivoluzione tacita ma irrefrenabile. Appena un secolo fa nessuno avrebbe potuto immaginare di inviare, nello stesso istante, centinaia di “lettere” a destinatari sparsi in tutto il pianeta, in modo semplice, gratuito, immediato oltreché senza carta e senza inchiostro! Sono arrivate poi le e-mail e oggi il tempo delle “cartoline” ci appare vetusto, farraginoso, lento e l'esistenza di un servizio postale, fondamentale per spedire una missiva, ci sembra un'idea del tutto remota: fra meno di mezzo secolo magari, ci apparirà altrettanto “superato” un mondo in cui i soldi sono di carta e le banche imprescindibili! ■

\* **Maggiore Guardia di Finanza**